COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XCIII.

SEDUTA DI SABATO 4 AGOSTO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARPANO MAGLIOLI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1518) 1011

PRESIDENTE . 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023

MOLINAROLI, *Relatore* 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023

TURCHI 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1019, 1020, 1021

NUMEROSO. 1013, 1016, 1017, 1019, 1020, 1022

SAILIS. . 1013, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023

MERLONI 1015, 1022

TOZZI CONDIVI 1020

La seduta comincia alle 9,10.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, abbiamo già esaminato l'articolo 1, decidendo di lasciarlo accantonato. Passiamo, ora, all'articolo 2. Ne do lettura:

TITOLO I.

OPERAI PERMANENTI, TEMPORANEI E GIORNALIERI

ART. 2.

I salariati dello Stato, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 1, assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella *A* annessa alla presente legge, tabella che, ove occorra, potrà essere successivamente integrata di concerto col Ministro per il tesoro, mediante decreto del Presidente della Repubblica, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. I salariati suddetti sono classificati nei seguenti gruppi o categorie in relazione ai principî generali precisati nella tabella stessa:

gruppo: capi operai, sorveglianti e simili;

1ª) categoria: specializzati;
2ª) categoria: qualificati;
3ª) categoria: comuni;
4ª) categoria: manovali;
5ª) categoria: apprendisti;
6ª) categoria: operaie specializzate;
7ª) categoria: operaie comuni.

A parità di qualifica professionale, al personale salariato di sesso femminile compete lo stesso trattamento giuridico-economico del personale salariato maschile.

MOLINAROLI, *Relatore*. Sull'articolo 2, in seno al comitato ristretto, avevo proposto una modifica sostanziale, in virtù della quale le due categorie di « operaie specializzate » ed « operaie comuni » venivano ad essere estromesse dalla classificazione dei salariati. Su tale emendamento il comitato si è espresso, in linea di massima, in senso favorevole. Nel proporlo, però, anch'io m'ero fatto carico di una preoccupazione, che merita di essere esaminata attentamente, e di cui si fa eco la Direzione generale dei monopoli con un *pro-memoria*, in quanto è noto che la maggior parte del personale femminile è alle dipendenze di quella Direzione generale. La preoccupazione che mi era sorta, e che è tuttora in me, derivava dal fatto che, sopprimendo le categorie di cui ho fatto cenno, il personale che dovrebbe farne parte, necessariamente, dovrebbe essere inquadrato nelle corrispondenti categorie maschili: ma con quali conseguenze dal punto di vista tecnico e da quello finanziario? Prima di ricevere il *pro-memoria* della Direzione generale dei monopoli mi son preoccupato di avere chiarimenti presso quella stessa Direzione, ma non vi sono riuscito, avendo avuto solo risposte molto vaghe. Dopo le mie sollecitazioni il direttore generale dei monopoli si è premurato di chiarirmi per iscritto la situazione, sconsigliandomi, nel contempo, l'abolizione delle due categorie. Ma anche il *pro-memoria* non dice nulla di sostanzialmente rilevante.

In esso ci si limita a manifestare le mie stesse preoccupazioni, senza peraltro chiarire bene la situazione. Ad ogni modo, non avendo avuto risposte chiare, non mi sento in grado di affrontare l'argomento. Una cosa è, comunque, per me evidente, ed è l'uguaglianza del trattamento tra lavorazione maschile e lavorazione femminile: non vedo il motivo per cui non dovrebbe essere così nel caso in esame. Questo indubbiamente è un problema che in linea di principio sta a sé; non escludo, tuttavia, che, allo stato dei fatti, occorre vedere come effettivamente sia la situazione. Perciò io non insisterei, per il momento, a definire concretamente l'emendamento all'articolo 2 per quanto si riferisce alle categorie di operai specializzati e comuni.

Il nuovo testo dell'articolo da me proposto è il seguente:

« I salariati dello Stato (di cui al precedente articolo 1), assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

« I salariati (suddetti) sono classificati nei seguenti gruppi o categorie in relazione ai principî generali precisati nella tabella stessa:

gruppo: capi operai, sorveglianti e simili;

1ª) categoria: specializzati;
2ª) categoria: qualificati;
3ª) categoria: comuni;
4ª) categoria: manovali;
5ª) categoria: apprendisti;

« A parità di qualifica professionale il trattamento giuridico-economico è lo stesso per tutto il personale salariato (senza distinzione di sesso) sia maschile che femminile.

« La tabella *A* non può essere modificata che con decreto del Presidente della Repubblica da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

TURCHI. Sono d'accordo sulla soppressione delle categorie 6ª e 7ª. La presa di posizione del direttore generale dei monopoli mi faceva presumere che si fossero spiegate le ragioni contrarie sufficientemente, invece abbiamo avuto parole e non argomentazioni. D'altronde mi consta — ed è per questo motivo che sono favorevole all'emendamento soppressivo — che tale situazione esiste soltanto nell'amministrazione dei monopoli, ed essa più che altro risponde ad una differenziazione di funzioni esistente all'interno degli stabilimenti, allo scopo di consentire agli uomini di primeggiare nei confronti delle donne.

Propongo però un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 2, emendamento che mi viene suggerito dagli stessi interessati, i quali fanno presente certe situazioni di fatto che occorre tener nel dovuto conto nella disciplina della materia che adesso stiamo elaborando. Nel secondo comma dell'articolo 2, dopo le parole « A parità di qualifica professionale », propongo che vengano inserite le parole « o ad identità di mansioni ». Ciò è reso necessario dal fatto che spesso il solo riferimento alla qualifica professionale non consente un trattamento equitativo, in quanto si tratta di persone che hanno qualifiche professionali diverse, ma che sono stabilmente addette alle stesse mansioni. La precisazione, di cui al mio emendamento, consentirebbe di tener conto sia della qualifica professionale, sia dell'impiego effettivo che si fa del dipendente, al fine di corrispondere l'adeguato trattamento economico.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il comitato non s'è pronunciato che su quelle questioni di carattere generale cui ho accennato anche io: la soppressione dei giornalieri e l'abolizione

delle due categorie 6ª e 7ª. Sul resto non saprei io stesso che dirvi, in quanto la situazione non è chiara, né è valsa ad illuminarla la lettera della Direzione generale dei monopoli. Chiedo perciò all'onorevole Presidente di lasciare — se crede — in sospeso l'articolo 2.

PRESIDENTE. Penso che intanto si potrebbe svolgere la discussione e risolvere i problemi che si sono presentati e gli altri che si presenteranno.

NUMEROSO. Come ho già dichiarato in sede di comitato, sono d'accordo sull'abolizione delle categorie 6ª e 7ª, però è da tener presente la preoccupazione di carattere finanziario, per cui pregherei l'onorevole relatore di insistere presso la Direzione generale dei monopoli perché faccia conoscere quali siano le conseguenze di natura finanziaria che deriverebbero dall'abolizione delle due categorie, e, nel caso, sentire anche il parere della Commissione finanze e tesoro.

Vorrei fare, inoltre, osservare che la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo risultante dalla modifica proposta dal relatore mi sembra addirittura superflua, perché in proposito vi è una esplicita norma della Costituzione: ribadendo il concetto nella legge potrebbe sorgere il dubbio sulla efficacia della norma costituzionale. Mi riferisco al comma che dice: « A parità di qualifiche professionali il trattamento giuridico-economico è lo stesso per tutto il personale salariato (senza distinzione di sesso) sia maschile che femminile ». Comunque, anche se si vuol mantenere il comma, ritengo superflue le parole messe in parentesi « (senza distinzione di sesso) ».

Con queste osservazioni, sono d'accordo sull'articolo 2 proposto dal relatore.

SAILIS. Logicamente avrebbe ragione l'onorevole Numeroso di escludere questo comma, perché il concetto è chiaro nella Costituzione; tuttavia, siccome esistono ancora delle perplessità dal punto di vista pratico e talvolta anche da quello giuridico, non è male che questo comma resti e si confermi la parità di diritti fra uomini e donne.

Resto perplesso, invece, per quel che concerne l'emendamento dell'onorevole Turchi; non perché io non lo condivida, ma perché la qualifica professionale è un dato giuridico certo, mentre l'identità di funzioni è soltanto un dato pratico e come tale esso non può essere accertata in modo sicuro. L'amministrazione può sempre trovare il modo di sgattaiolare; perciò è mia impressione che, dal punto di vista pratico, questa formula non consegua, nel senso giuridico, lo scopo che l'onorevole Turchi si propone.

TURCHI. Ma è in gioco il solo trattamento economico.

MOLINAROLI, *Relatore*. Anche quello giuridico.

TURCHI. Io sopprimerei il riflesso giuridico; il mio emendamento vuole aver riferimento soltanto al trattamento economico.

Mi rendo conto della difficoltà di applicare il mio concetto, ma il motivo della mia proposta deriva dal fatto che, non essendo ben regolato il personale salariato nelle amministrazioni dello Stato, queste assumono personale con una determinata qualifica, e poi, in pratica, lo adibiscono a tutt'altre mansioni.

MOLINAROLI, *Relatore*. Per quanto mi renda conto del senso di giustizia che lo anima, non sono favorevole alla proposta dell'onorevole Turchi: e ciò proprio per evitare altri arbitri da parte delle amministrazioni. Chi potrebbe garantire il criterio di obiettività nell'assegnazione di un salariato ad una mansione anziché ad un'altra? La proposta dell'onorevole Turchi potrebbe, anzi, incitare chi non ha tutto il senso dell'ordinamento giuridico a violarlo quando capita.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Non ho difficoltà a che la discussione avvenga prendendo per base l'articolo proposto dall'onorevole relatore. Premetto, però, che non mi sento di aderire alla soppressione delle categorie 6ª e 7ª; riterrei quanto meno indispensabile aderire alla richiesta dell'onorevole Numeroso, il quale ha fatto presente la necessità di avere ulteriori ragguagli.

Pregherei perciò l'onorevole Presidente di tenere in sospeso la questione dell'inserimento o meno delle categorie 6ª e 7ª.

Vorrei però far presente una circostanza, evidentemente sfuggita ai colleghi intervenuti nella discussione. È vero che nell'esame di questa classificazione sembra che vi sia qualcosa di non logico, quasi una contraddizione in termini col capoverso, nel vedere in fondo alla classificazione le due categorie delle operaie specializzate e delle operaie comuni, quando in precedenza già erano stati classificati gli operai specializzati ed i comuni; ma c'è un elemento che occorre tener presente, ed è il contenuto della tabella *A*, allegata alla legge. Difatti, ivi è detto che nella sesta categoria sono comprese esclusivamente le operaie adibite a lavori tipicamente femminili che necessitano di particolare capacità, o quelle che esplicano compiti di controllo o sorveglianza, e nella settima categoria sono comprese esclusivamente le operaie addette a lavori tipica-

mente femminili di semplice esecuzione. Il che significa che quella contraddizione in termini rilevata nella elencazione delle categorie non esiste nella realtà, perché quando si parla di lavori tipicamente femminili è evidente che ci si vuol riferire a lavori adatti soltanto alle donne.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Turchi, mi sembra che esso non possa essere accolto. È verissima la situazione di fatto lamentata ed io stesso più volte ho avuto occasione di dolermi di situazioni di questo genere; però non mi sembra questa la sede adatta a risolvere questo problema. E soprattutto non mi pare adatta per quanto riguarda l'equiparazione del personale femminile al personale maschile a parità di qualifica professionale, perché il problema, a mio avviso, dovrebbe nascere piuttosto in questo senso: che noi dovremmo studiare se sia possibile che un tale, assunto con una determinata qualifica, e poi destinato a mansioni di grado superiore, dopo un certo periodo di tempo passi al grado superiore di cui ha esercitato le mansioni. Non mi sembra, dunque, che il sistema proposto dall'onorevole Turchi sia il più indicato per venire incontro alle esigenze prospettate.

D'altronde ricordo che dobbiamo ancora esaminare l'articolo 21: ed in quella sede si possono risolvere molti contrasti. Vedremo di studiare il modo di dare una certa garanzia; e perciò è necessario un provvedimento formale.

Ancora due osservazioni. Se ci si attiene al testo del comitato, la soppressione della espressione « senza distinzione di sesso, sia maschile che femminile » non mi sembra inopportuna.

MOLINAROLI, *Relatore*. L'espressione è alternativa: o « senza distinzione di sesso » oppure « sia maschile che femminile ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Un ultimo rilievo sull'ultimo comma del testo proposto dall'onorevole Molinaroli. Anch'io preferisco questa formulazione a quella del testo originario, ma occorre una rettifica: non si può dire che la tabella *A* non può essere modificata che con decreto del Presidente della Repubblica: la tabella *A*, invece, può essere modificata anche con una nuova legge.

PRESIDENTE. Esaurita la discussione, prego l'onorevole Turchi di dichiarare se insiste sul suo emendamento.

TURCHI. Lo ritiro per ora, riservandomi di ripresentarlo in altra sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione al terzo comma delle parole « senza distinzione di sesso ».

(*È approvata*).

Pongo allora ai voti la soppressione delle parole « non » e « che » all'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 2.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del relatore con riserva di ritornare sulla questione delle categorie 6ª e 7ª non incluse in questo testo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« La pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata, per ciascuna Amministrazione, con provvedimenti legislativi.

« Il contingente dei salariati temporanei, compresi gli apprendisti, è determinato, in ogni esercizio finanziario e per ogni singola Amministrazione, con decreto delle Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministro per il tesoro, da sottoporsi a registrazione della Corte dei conti.

« Con lo stesso decreto è fissata la percentuale, riferita al contingente medesimo, del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria.

« Ogni Amministrazione ha facoltà di assumere, per esigenze impreviste e indilazionabili, operai giornalieri, a condizione che sia stabilito, per essi, il termine massimo entro cui debbono essere licenziati, termine che non può superare, in nessun caso, i 90 giorni ».

Avverto che l'ultimo comma dell'articolo resterà accantonato in attesa dell'approvazione dell'articolo 1.

MOLINAROLI, *Relatore*. All'articolo 3 ho proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire al secondo comma le parole*: Con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro per il tesoro da sottoporsi a registrazione della Corte dei conti e da pubblicarsi nella " Gazzetta Ufficiale ", *alle parole*: Con decreto delle Amministrazioni interessate... ».

Quella che per me è la massima delle preoccupazioni in questo campo è di porre fine agli abusi ed agli arbitri che si commet-

tono nelle singole amministrazioni, sia centrali che periferiche. Quando un decreto di assunzione è firmato dal Presidente del Consiglio, è da presumersi che questi sia a conoscenza di quel che si fa nei singoli Ministeri, eliminando l'abuso dei Ministeri e delle amministrazioni periferiche di fare ciascuno a suo modo.

MERLONI. Ma con decreto unico o con decreti per singole amministrazioni?

PRESIDENTE. Il concetto generale è che si segua un criterio unico.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il testo del disegno di legge dice: « Il contingente è determinato, ecc. ». Ora, siccome ogni anno occorre un decreto che stabilisca il numero dei temporanei che possono essere assunti, io vorrei che questo decreto fosse firmato dal Presidente del Consiglio. Si avrebbe il duplice scopo di informarlo di ciò che avviene in questo campo e di ottenere un coordinamento nell'indirizzo.

TURCHI. È una pura finzione. Comunque, accetto l'emendamento.

SAILIS. Sono favorevole a quanto ha detto l'onorevole relatore circa il criterio unitario e coordinatore della sua proposta, che deferisce al Presidente del Consiglio l'emanazione del decreto, quantunque ci sarebbe da osservare che, trattandosi di un provvedimento che interviene ad ogni esercizio finanziario e per ogni singola amministrazione, l'intervento della Presidenza del Consiglio dal punto di vista pratico sarebbe quasi nullo agli effetti degli scopi che il relatore si propone.

Tuttavia, è bene affermare questo principio, anche se esso ne postula un altro, e cioè l'organizzazione di una Presidenza del Consiglio efficiente: fino a che essa resta quella che è, il suo intervento sarà semplicemente formale e dal punto di vista pratico non otterremo proprio niente.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Fermo restando l'accantonamento dell'ultimo comma dell'articolo 3, in quanto è subordinato alle modifiche dell'articolo 1, per quel che si riferisce all'emendamento proposto dall'onorevole Molinaroli, faccio presente che un controllo di carattere generale attualmente è già fatto, nominalmente, dal Ministero del tesoro, e praticamente dalla Ragioneria generale dello Stato, mentre, d'altro canto, v'è anche un limite alle possibilità di assunzione nei singoli Ministeri, limite determinato dagli stanziamenti di bilancio: non si può disporre l'assunzione di un numero di salariati superiore a quello che consentono gli stanziamenti di bilancio. Comunque, per la ragione che l'onorevole Molinaroli ha messo in evidenza, ritengo opportuno che la Presidenza del Consiglio sia informata: di conseguenza, non ho difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Molinaroli, pur non facendomi molte illusioni sull'efficacia di una norma di tal genere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3, con l'emendamento dell'onorevole Molinaroli, ed escluso l'ultimo comma che resta accantonato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale e del salario o paga attribuiti agli operai stessi, nonché la loro cessazione dal servizio, sono disposte con decreto ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della presente legge.

« Tali contratti vengono approvati con decreto ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti ».

SAILIS. Vorrei un chiarimento. I contratti di lavoro menzionati nell'articolo sono contratti singoli? Se è così, mi sembra che sia una procedura troppo estesa. I contratti di lavoro esistono già con questa legge. Mi sembra eccessivo richiedere l'approvazione e la registrazione per ogni singolo contratto.

MOLINAROLI, *Relatore*. Può sembrare un appesantimento, ma in realtà non lo è. È, invece, un criterio di maggior serietà, essendo notorio che, allo stato attuale delle cose, v'è molto arbitrio per ciò che riguarda i temporanei; ad ogni modo è bene che ogni operazione riguardante assunzioni o variazioni nell'inquadramento e nel salario resti fissata con decreti.

PRESIDENTE. L'onorevole Sailis propone un emendamento in tale senso?

SAILIS. No. Non insisto sulla mia osservazione.

TURCHI. Sono favorevole all'articolo 5, però mi riservo di proporre delle modifiche al testo del contratto.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* Personalmente posso anch'io condividere la preoccupazione dell'onorevole Sailis ed essere d'accordo nel ritenere che si tratta di una forma di appesantimento molto notevole; però, malgrado ciò, ritengo che l'articolo 5 debba essere mantenuto nel suo attuale testo, e non solo per la ragione esposta dall'onorevole Molinaroli, ma anche perché oggi tutto il sistema nel campo del pubblico impiego, anzi nell'intero settore amministrativo, è imperniato soprattutto sulla mancanza di responsabilità dei funzionari di grado inferiore. E finché ci troviamo in questa situazione, anche a costo di creare un appesantimento, provvedimenti del genere debbono essere favoriti: altrimenti potrebbe molto facilmente accadere che amministrazioni periferiche stipulino contratti anche in misura eccedente il numero consentito dal contingente predisposto a norma dell'articolo 3, e poi non si saprebbe come pagare codeste persone e si finirebbe col provocare decreti per contingenti suppletivi per porre riparo agli inconvenienti provocati dalle amministrazioni in parola.

Piuttosto mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Molinaroli su un altro aspetto, su cui dovremo in seguito discutere, derivante dall'affermazione che egli stesso ha fatto per giustificare la necessità del decreto ministeriale per ogni contratto. Insomma, non si deve confondere l'assunzione per 10-15 giorni di un operaio da adibire a lavori contingenti e per necessità inderogabili, con gli operai temporanei veri e propri. Sarebbe assurdo assimilare i primi a questi ultimi e richiedere anche per essi la registrazione alla Corte dei conti.

MOLINAROLI, *Relatore*. Non solo non v'è possibilità di equivoco, in quanto gli operai temporanei hanno uno stato giuridico e i giornalieri non l'hanno, ma io intendo addirittura sopprimere la categoria dei giornalieri. Quando un'amministrazione deve compiere un lavoro che non può essere sodisfatto col contingente dei temporanei a sua disposizione, non deve provvedervi mediante l'assunzione per un giorno o quindici giorni di operai giornalieri bensì deve provvedervi mediante personale dipendente da altra ditta, che comunque non abbia niente a che vedere con lo Stato. Come vedete, la mia intenzione è ben più radicale.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« La misura delle paghe, risultante dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, ha carattere tassativo per tutti i salariati dello Stato — eccezione fatta per gli incaricati provvisori — e non può essere variata se non mediante apposito provvedimento legislativo.

« Gli operai giornalieri non possono ricevere una paga superiore a quella iniziale della categoria alla quale vengono assegnati ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Anche qui la discussione non può essere completa.

TURCHI. Bisogna lasciare sospeso l'inciso: « eccezione fatta per gli incarichi provvisori ».

NUMEROSO. Ritengo che si possa sopprimere l'intero articolo 6, che a mio avviso è completamente superfluo in quanto le disposizioni in esso contenute sono contemplate nei precedenti articoli 4 e 5.

L'articolo 6 parla della misura delle paghe per tutti i salariati dello Stato: evidentemente con queste parole non si può dire nulla di più e di diverso da quanto è stato già stabilito nei precedenti articoli 4 e 5. L'articolo 4 dispone: « La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale e del salario o paga attribuiti agli operai stessi, nonché la loro cessazione dal servizio, sono disposte con decreto ministeriale », ecc. Analoga disposizione è contenuta nell'articolo 5, relativamente all'inquadramento professionale ed economico degli operai temporanei.

Chiedo, quindi, che si sopprima senz'altro l'intero articolo.

SAILIS. In un primo momento avevo ritenuto opportuna la proposta dell'onorevole Numeroso ma poi ho considerato che i contratti rappresentano dei provvedimenti singoli che applicano, agli effetti della fissazione del salario, le disposizioni contenute in una legge generale la quale determina la paga per tutte le categorie di salariati. Perciò mi sembra necessario mantenere l'articolo 6, anche per con-

sentire all'amministrazione una certa discrezionalità.

MOLINAROLI, *Relatore*. La proposta soppressiva formulata dal collega Numeroso non può essere accolta, perché tutta la materia attinente alle paghe ed ai salari deve essere fissata con legge. Poiché è accaduto che, prima della emanazione del decreto del 12 dicembre 1946, n. 585, variazioni del trattamento economico sono state stabilite non in via legislativa, ritengo opportuno che si cerchi di ovviare ad un inconveniente che praticamente si è verificato.

Pertanto sono contrario all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Numeroso, mentre ritengo opportuno accantonare l'ultimo comma di questo articolo, che si ricollega al problema degli operai giornalieri.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. L'emendamento Numeroso non mi pare possa essere accolto. Osservo anzitutto che l'articolo 6 ha un contenuto diverso da quello degli articoli 4 e 5. Infatti, negli articoli 4 e 5 si determinano modalità di procedura in relazione alle nomine degli operai permanenti ed all'assunzione di operai temporanei, ma non si determina il carattere cogente di queste disposizioni. Ma, anche ammettendo che dall'articolo 2 e dalle annesse tabelle risultasse in via interpretativa come implicito che le paghe ed i salari non possono essere modificati, sarebbe ugualmente molto opportuno — a mio avviso — mantenere l'articolo 6, dato che questo è un campo in cui le tentazioni sono molto frequenti e quindi è necessario stabilire una norma chiara, che costituisca una salda barriera contro ogni tentazione. Questo articolo 6 vuole avere un carattere intimidatorio nei confronti di coloro i quali volessero modificare, a loro piacimento, le paghe, obbedendo magari alle proprie personali simpatie.

NUMEROSO. Mi permetto di insistere sul mio emendamento soppressivo. Lo scopo che questa norma si prefigge di conseguire potrebbe essere più efficacemente raggiunto con una sanzione e non già con un ulteriore avvertimento. In sostanza, questo articolo vuol essere un avvertimento a non violare la legge. Sinceramento, questo mi sembra aberrante dal punto di vista giuridico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 6, proposto dall'onorevole Numeroso.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 eccettuate le parole contenute nell'inciso « eccezione fatta per gli incaricati provvisori » e tutto il secondo comma concernente gli operai giornalieri.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« I salariati non di ruolo vengono assunti:

1°) se trattasi di « temporanei », per concorso tra gli aspiranti all'ammissione, da effettuarsi:

a) mediante prova d'arte, o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da ricoprire nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª;

b) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per quei mestieri o servizi propri delle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali non sia possibile l'esecuzione d'una prova d'arte o dell'esperimento pratico;

2°) se trattasi di temporanei da assegnare alla 5ª categoria (apprendisti), senza alcuna particolare formalità;

3°) se trattasi di « giornalieri », da destinare, cioè, all'esecuzione di lavori occasionali di brevissima durata, comunque non oltrepassati 90 giorni, senza alcuna particolare formalità, con autorizzazione del Ministro competente, di concerto col Ministro del tesoro ».

Mi sembra che si debba rinviare la decisione relativa alle categorie 6ª e 7ª, dato che il problema concernente queste categorie è subordinato all'approvazione della corrispondente disposizione che era contenuta nell'articolo 2.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. In sede di coordinamento si disciplinerà questo punto.

MOLINAROLI, *Relatore*. È inutile che io torni sulle questioni concernenti le categorie dei salariati. È pacifico che il numero 3°) di questo articolo, che si riferisce ai giornalieri, debba essere accantonato. Analogamente, nessuna decisione può essere presa nei riguardi delle categorie 6ª e 7ª.

Desidero però richiamare l'attenzione degli onorevoli commissari su un punto. In quest'articolo si parla ripetutamente dell'effettuazione di una prova d'arte o di un esperimento pratico. A mio avviso sarebbe opportuno specificare quando sia richiesta una prova e quando invece sia richiesta l'altra, anche per evitare eventuali arbitrî nell'applicazione di queste disposizioni. Infatti, dato che si tratta di prove di concorso, è bene disciplinare rigorosamente la materia, appunto per

evitare che si verifichino eventualmente degli arbitrî.

PRESIDENTE. Per quanto mi consta, so che la prova d'arte è richiesta per alcune categorie di operai, come ad esempio i meccanici ed i metallurgici, mentre all'esperimento pratico sono sottoposti i tessili.

MOLINAROLI, *Relatore*. Appunto perché in alcuni casi è necessaria la prova d'arte ed in altri l'esperimento pratico, io ritengo che si debba precisare in questo articolo per quali categorie sia richiesta la prova d'arte e per quali altre l'esperimento pratico. Si tratta, in sostanza, di normalizzare l'assunzione di questo personale.

PRESIDENTE. Nelle norme contenute nei concorsi è indicato preventivamente se i candidati al concorso saranno sottoposti alla prova d'arte o all'esperimento pratico. Ad un certo punto dobbiamo pur rimetterci al buon senso dei funzionari preposti a talune amministrazioni.

SAILIS. Io sono favorevole a consentire una certa discrezionalità alla pubblica amministrazione.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Io sono del parere di accantonare il n. 3°), e di rinviare la disciplina delle categorie VI e VII in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7 senza il numero 3°), riservando di apportare altre modifiche in sede di coordinamento in relazione al testo nel quale sarà approvato l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« I salariati di ruolo vengono nominati:

1°) se trattasi d'operai, mediante concorso, effettuato tra i salariati « temporanei » che abbiano prestato servizio presso la stessa Amministrazione per non meno di due anni e conseguito, nell'ultimo anno, la qualifica di « ottimo » o di « distinto ». Detto concorso consiste nell'esecuzione d'una prova d'arte o, se del caso, di un esperimento pratico, in base ai risultati del quale vengono conferiti i posti disponibili nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.

« Per i posti da conferire nelle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali la natura delle prestazioni richieste escluda la possibilità dell'esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico, la nomina viene conferita in base alla sola valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

« Le singole Amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare l'ammissione ai concorsi a determinate categorie di operai « temporanei » e di esigere requisiti tecnici speciali.

2°) se trattasi di capi operai, a scelta tra i salariati di ruolo appartenenti alla 1ª categoria da non meno di 5 anni e che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » o di « distinto » da almeno due anni.

« Eccezionalmente, in relazione alle situazioni di fatto determinate da inesistenza o da insufficienza numerica di elementi idonei tra le maestranze di ruolo, la scelta potrà venire effettuata tra i salariati non di ruolo in possesso dei suddetti requisiti.

« È fatta eccezione per le nomine dei sorveglianti e capi sala, dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le quali continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa ».

NUMEROSO. Presento un emendamento aggiuntivo al primo comma: dopo le parole « detto concorso », aggiungere le parole « per coloro che provengono da categorie inferiori ».

Desidero osservare che per coloro i quali appartengono alla stessa categoria si può benissimo prescindere dal concorso e dall'esperimento pratico e fare esclusivamente una considerazione di merito comparativo. Non credo che debba essere possibile che un operaio temporaneo che appartiene alla seconda categoria, per rimanere nella stessa categoria debba fare una prova d'arte o un esperimento pratico. Egli si trova già nella categoria, già fa questo lavoro, già ha dato prova delle sue capacità, quindi non mi pare che debba essere sottoposto ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico. In questo caso, invece, potranno valere i precedenti di servizio e si potrà procedere con una specie di merito comparativo così come è previsto anche nell'articolo precedente alla lettera *b*).

Per queste ragioni, propongo che l'emendamento venga esaminato e accettato dalla Commissione.

SAILIS. Sono nettamente contrario all'emendamento Numeroso. Indipendentemente dal fatto che si appartenga alla stessa categoria o ad una categoria inferiore, qui occorre determinare la capacità delle persone. Non è la prima volta che nell'amministrazione dello Stato, passando dal ramo amministrativo ad un ramo tecnico, occorre superare qualche prova.

Si tratta della determinazione di una capacità specifica che per l'operaio vuol dire molto, perciò vi è una prova d'arte o un esperimento pratico.

MOLINAROLI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento. Non dimentichiamo che si tratta di passare da salariati temporanei a salariati di ruolo. Questa è una cosa essenziale.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Sono nettamente contrario all'emendamento Numeroso. Questo emendamento arriva a questo risultato pratico: che quando l'operaio temporaneo vuole passare operaio permanente, e vi è un posto vacante di salariato di ruolo, secondo l'emendamento la nomina del salariato di ruolo avverrebbe non più col sistema del concorso, così com'è previsto dalla presente legge, ma con una scelta che fa l'amministrazione tra i salariati temporanei.

NUMEROSO. Una scelta comparativa dei titoli e dei requisiti dell'aspirante...

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ora, io chiedo all'onorevole Numeroso, così esperto dei problemi delle amministrazioni comunali: riterrebbe egli logico che un'amministrazione comunale, per un posto libero di applicato, prescindesse dal concorso per il solo fatto di avere un avventizio il quale ricoprirebbe quel posto senza fare il concorso? Questo non dovrebbe avvenire, perché l'ammissione in ruolo è subordinata ad un accertamento di capacità.

Non comprendo, quindi, perché questo si dovrebbe fare, mettendo in una situazione alquanto strana l'amministrazione la quale potrebbe trovarsi nell'alternativa di scegliere per la promozione il temporaneo che si trovi nella stessa categoria, oppure di indire un concorso a cui possono partecipare anche altri. Questo significherebbe aprire la strada a molti arbitrî.

Che la immissione in ruolo possa avvenire senza concorso, può essere un desiderio degli interessati, ma nello stabilire uno stato giuridico non si devono fare indulgenze a principî di questo genere. Quindi mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Numeroso.

(*Non è approvato*).

MOLINAROLI, *Relatore*. Osservo che la nomina dei salariati di ruolo avviene solo tra i salariati temporanei, e per di più è detto che le singole amministrazioni hanno facoltà di limitare l'ammissione ai concorsi a determinate categorie di operai.

Lasciamo pure così, però penso che, se per ipotesi, fra i temporanei in servizio non vi fossero tali e tanti elementi da alimentare il concorso, perché deve esistere una norma che preclude all'amministrazione la possibilità di poter fare la scelta altrove? Che si scelga prima tra i temporanei, può essere equo, ma precludere all'amministrazione la facoltà di attingere altrove quando non ha gli elementi idonei nel proprio seno, mi sembra inopportuno.

PRESIDENTE. Lo scopo di questa disposizione è proprio quello di favorire i temporanei!

MOLINAROLI, *Relatore*. D'accordo. Propongo però che, fermo restando tutto questo, che trovo giusto, si dia la possibilità all'amministrazione, in caso di necessità per mancanza di salariati non di ruolo, di prenderli da fuori.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento aggiuntivo al numero 1°):

« In caso di necessità per mancanza di salariati non di ruolo idonei a coprire i posti disponibili nelle categorie 1ª e 2ª, l'amministrazione potrà bandire un concorso accessibile anche ad elementi estranei all'amministrazione ».

PRESIDENTE. Si parla, in questo emendamento, di idoneità. Non si tratta, quindi, di un elemento oggettivo, ma di una valutazione, perché la idoneità è conseguenza di un giudizio.

MOLINAROLI, *Relatore*. Vi è l'alternativa: o mancanza di elementi, o mancanza di elementi idonei.

TURCHI. Vorrei sapere dal relatore, se non includiamo questa disposizione, che cosa possa impedire all'amministrazione di bandire i concorsi esterni.

MOLINAROLI, *Relatore*. Quando si dice che i salariati di ruolo vengono nominati fra i temporanei, sembrerebbe che non si possa fare in altro modo.

TURCHI. Comunque, a me la disposizione sembra superflua.

SAILIS. Mi sembra che l'onorevole Molinaroli abbia toccato un punto importantissimo che occorre per lo meno chiarire, anche se può sembrare implicito che l'amministrazione possa sempre bandire un concorso. È bene essere chiari. Perché può presentarsi il caso che l'amministrazione abbia bisogno di 10 operai permanenti, e siano soltanto 10 i temporanei che vi concorrono; in tal caso vi

è la possibilità che accedano nei ruoli individui reclutati alla buona.

PRESIDENTE. Vi è sempre la disposizione di carattere generale che permette alla amministrazione di bandire i concorsi.

NUMEROSO. Sono d'accordo con l'emendamento presentato dal relatore, per le ragioni da lui già espresse.

Vorrei soltanto presentare un emendamento al suo emendamento. Io direi: « In caso di mancanza di salariati non di ruolo idonei... ». Toglierei, insomma, la parola « necessità ».

PRESIDENTE. L'emendamento Molinaroli prevede una eccezione, un caso straordinario e quindi va inteso in senso restrittivo. L'emendamento Numeroso, invece, tende ad estendere il principio restrittivo contenuto nell'emendamento Molinaroli.

NUMEROSO. Ritengo che la dizione: « In mancanza di salariati », sia la più esatta. Comunque, non insisto.

TOZZI CONDIVI. A me sembra che la disposizione che si vuole introdurre sia superflua, in quanto resta sempre per l'amministrazione la facoltà di indole generale di bandire concorsi.

LUCIFREDI. *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Ritengo che la preoccupazione dell'onorevole Molinaroli corrisponda ad una effettiva esigenza, perché a mio avviso, vi possono essere due casi che meritano di essere tenuti presenti.

In ipotesi: si tratta di nominare x operai permanenti, mediante concorso, in quella determinata categoria. Fra gli operai temporanei di quella certa categoria non ve ne sono x che si trovino in possesso dei requisiti di cui al numero 1°), cioè che siano in servizio da almeno due anni ed abbiano conseguito negli ultimi anni le qualifiche di « ottimo » e « distinto ».

Allora se vi sono 10 posti da coprire e nella categoria inferiore vi sono solo cinque elementi come si farà a coprire i restanti cinque posti? Questo è il primo quesito.

Seconda situazione possibile: si fa il concorso per un certo numero di posti; la prova d'arte non è superata, tutti respinti, e non si coprono quindi i posti. Debbono allora essi restare scoperti?

Dice l'onorevole Molinaroli che in questo caso bisogna prevedere che l'amministrazione possa coprire i posti con un concorso in cui siano ammessi anche gli estranei. E mi sembra che la sua preoccupazione sia logica.

Però non accetterei la formulazione dell'onorevole Molinaroli, che può lasciare la via aperta ad arbitrî, in quanto, secondo l'onorevole Molinaroli, il giudizio si esprime sulla idoneità.

Che cosa significa questa idoneità? Che l'amministrazione che deve bandire il concorso dice: vi sono venti persone che potranno partecipare a questo concorso; ma tra queste ve ne sono molte che non valgono, ed allora bandisco un concorso libero a tutti?

Consentire questo, evidentemente, pregiudicherebbe notevolmente le aspettative di questi salariati, perché non deve essere l'amministrazione che preventivamente esprima così il suo giudizio.

Proporrei invece la seguente formulazione:

« Qualora non vi siano salariati temporanei in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente numero (requisiti che sono oggettivi: stato di servizio e qualifica), o in caso di esito negativo di un primo concorso, l'amministrazione potrà ammettere ai concorsi anche elementi estranei ad essa ».

MOLINAROLI, *Relatore.* Accetto senz'altro la nuova formulazione.

Vi è un ultimo emendamento al numero 2°), dove è detto: « Da non meno di cinque anni e che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » o di « distinto » da almeno due anni ». Io propongo che la durata di cinque anni di anzianità, fermi i due anni di « ottimo » o di « distinto », venga portata a due anni.

PRESIDENTE. Ma negli ultimi anni si può migliorare.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Mi sembra che due anni siano pochi.

TURCHI. La garanzia che al posto di capo operaio accedano elementi sufficientemente qualificati non si ottiene prolungando la permanenza nel grado, oppure aumentando gli anni durante i quali si sia ottenuta la qualifica di « ottimo », in quanto interviene sempre un elemento di discrezionalità dell'amministrazione. Vi è un concorso per accedere al posto di capo operaio?

MOLINAROLI, *Relatore.* Vi si accede a scelta.

TURCHI. Gli inconvenienti della scelta non si evitano stabilendo che occorrono tre o quattro anni di qualifica di « ottimo ». Sono quindi favorevole ai due anni. In tal modo si può offrire la possibilità ad elementi qualificati di accedere ai posti di dirigenti.

SAILIS. Comprendo le osservazioni degli onorevoli Molinaroli e Turchi. Però, faccio

presente che vi possono essere degli operai i quali per i primi anni non dimostrano tutta la loro capacità, ma soltanto al terzo o al quarto anno palesano di possedere la capacità necessaria, ottenuta attraverso un tirocinio razionale. A me pare, quindi, che l'abbreviazione della durata se da un lato favorisce quelli che si sono dimostrati « ottimi » fin dal primo momento, non favorisce però quelli che, attraverso uno sforzo costante e intelligente, raggiungono in seguito la qualifica di « ottimo » o di « distinto ».

TURCHI. Non si può ovviare alla sua preoccupazione, onorevole Sailis. Facciamo un caso pratico. Vi è da nominare un capo operaio. Si vuole che la scelta cada su coloro che hanno tre, quattro, cinque anni di qualifica di « ottimo », e non due soltanto. Vi sono operai che hanno cinque anni di anzianità, e ve ne sono alcuni che ne hanno solo due. Fra questi ultimi ve ne sono dei più capaci di quelli che hanno cinque anni di anzianità. Richiedendosi cinque anni di anzianità, i più capaci resterebbe quindi esclusi. Accorciando la durata, si allargherebbe dunque il campo della scelta.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Cinque anni mi sembrano un po' troppi, due un po' pochi. Possiamo stabilire tre anni. Questo, anche per evitare l'umiliazione che ne verrebbe per un operaio avente una certa anzianità, vedendosi posto alle dipendenze di un capo operaio assunto da pochissimo.

Si può stabilire inoltre che la qualifica di « ottimo » o di « distinto » sia conseguita da almeno tre anni, e non nell'ultimo biennio. Infatti si potrebbe avere una persona che abbia conseguito tre anni prima una qualifica inferiore al « distinto »; ed io non mi sentirei di prenderla in considerazione per una nomina a capo operaio.

Stabiliamo quindi tre anni di anzianità e tre anni di qualifica di « ottimo » o di « distinto ».

Propongo, quindi, al numero 2°), il seguente emendamento: alle parole « di non meno di 5 anni, ecc. », sostituire le parole: « di non meno di 3 anni e che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » o di « distinto » nell'ultimo triennio ».

L'articolo risulta pertanto approvato nel seguente testo:

« I salariati di ruolo vengono nominati:

1°) se trattasi d'operai, mediante concorso, effettuato tra i salariati « temporanei » che abbiano prestato servizio presso la stessa Amministrazione per non meno di due anni e conseguito, nell'ultimo anno, la qualifica di « ottimo » o di « distinto ». Detto concorso consiste nell'esecuzione d'una prova d'arte o, se del caso, di un esperimento pratico, in base ai risultati del quale vengono conferiti i posti disponibili nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.

« Per i posti da conferire nelle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali la natura delle prestazioni richieste escluda la possibilità della esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico, la nomina viene conferita in base alla sola valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

« Le singole Amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare l'ammissione ai concorsi a determinate categorie di operai « temporanei » e di esigere requisiti tecnici speciali. Qualora non vi siano salariati temporanei in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente numero, o in caso di esito negativo di un primo concorso, l'amministrazione potrà ammettere ai concorsi anche elementi estranei ad essa;

2°) se trattasi di capi operai, a scelta tra i salariati di ruolo appartenenti alla 1ª categoria da non meno di 3 anni e che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » o di « distinto » nell'ultimo triennio.

« Eccezionalmente, in relazione alle situazioni di fatto determinate da inesistenza o da insufficienza numerica di elementi idonei tra le maestranze di ruolo, la scelta potrà venire effettuata tra i salariati non di ruolo in possesso dei suddetti requisiti.

« È fatta eccezione per le nomine dei sorveglianti e capi sala, dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le quali continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con i due emendamenti proposti dall'onorevole Sottosegretario Lucifredi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« Per i salariati di ruolo e non di ruolo, ad eccezione dei « giornalieri », debbono essere annualmente compilate aposite note di qualifica, che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, capacità e rendimento di ciascuno.

« Tali note, da compilare entro il mese di giugno di ogni anno finanziario e concernenti l'anno finanziario stesso, classificheranno ciascun salariato con una delle seguenti qualifi-

che: « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » e « cattivo ».

«Avverso la qualifica attribuita è ammesso ricorso al Ministro competente entro 15 giorni dalla comunicazione della qualifica stessa agli interessati ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Naturalmente, l'inciso « ad eccezione dei giornalieri » andrà accantonato.

Inoltre bisogna stabilire chi deve compilare queste note. Se dovesse essere il Ministro non sarei d'accordo. Se dovessero essere i capi dello stabilimento, allora nulla avrei da obiettare. Comunque, qui bisogna precisare chi deve fare le qualifiche. Non si può lasciare una simile incertezza. Io direi, pertanto, che vengano fatte dal capo dello stabilimento.

NUMEROSO. Io vorrei presentare un emendamento formale al secondo comma, dove si dice: « Tali note, da compilare entro il mese di giugno di ogni anno, ecc. ». Riterrei che si dovrebbe dire: « entro il mese di luglio di ogni anno pr l'anno finanziario precedente ». Le note caratteristiche devono essere fatte quando l'anno finanziario è completo. Nelle altre amministrazioni le note caratteristiche vengono fatte in gennaio.

PRESIDENTE. Andando di giugno in giugno, si tratterebbe sempre di un anno.

NUMEROSO. Ma conviene farle coincidere con l'anno finanziario che ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno.

MERLONI. Bisognerebbe regolarsi in base a quanto è già stabilito per gli impiegati dello Stato.

NUMEROSO. Per gli impiegati degli enti locali certamente le note si fanno in riferimento all'anno solare. Ma se per gli impiegati dello Stato è lo stesso, io farei così anche per i salariati.

PRESIDENTE. Non c'è una norma generale.

NUMEROSO. Comunque io ho presentato l'emendamento: « ...entro il mese di luglio di ogni anno per l'anno finanziario precedente ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Dato il sistema accolto da questo disegno di legge, ritengo che l'emendamento Numeroso possa essere accolto, perché effettivamente non si comprenderebbe come possa farsi un giudizio per l'intero anno finanziario se l'anno finanziario non è compiuto; e non mi preoccuperei molto dell'obiezione che ho sentito sollevare in sordina dall'onorevole Merloni sulla coincidenza o meno con quello che si riferisce agli impiegati dello Stato, perché da un certo punto di vista, dal momento che questo è un nuovo lavoro che si dà agli uffici, sarebbe probabilmente meglio che esso cadesse in un periodo di tempo diverso da quello in cui si fanno le note degli impiegati, per evitare un cumulo di lavoro nella stessa epoca dell'anno. Quindi non ho difficoltà all'accoglimento dell'emendamento.

Riterrei opportuno, inoltre, di proporre un'altra garanzia a favore dei salariati, utile in relazione a certe esperienze pratiche che in materia di note caratteristiche sono frequenti: noi qui poniamo un termine per la compilazione delle note, ma non poniamo un termine per la comunicazione delle note stesse, perché altro è farle, altro è portarle a conoscenza degli interessati; e questi molte volte lamentano di non poter far ricorso perché le note ci sono e nessuno le ha comunicate, o talvolta non ci sono neppure. La comunicazione potrebbe ritardare sei mesi o un anno, e questo potrebbe pregiudicare gli interessati anche nell'ammissione ai concorsi. Quindi proporrei di aggiungere alla fine del secondo comma: « Esse devono essere comunicate all'interessato entro il mese di settembre ». Se l'onorevole Numeroso dice « entro il mese di luglio », portiamo questo termine appunto a settembre: un paio di mesi possono essere più che sufficienti alla comunicazione formale. Il tempo per presentare ricorso comincerà allo scadere di questo termine.

NUMEROSO. Questo è l'importante.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Per quanto riguarda l'emendamento Molinaroli, cioè la questione di chi deve fare le note, credo che debba essere il capo dello stabilimento a farle. Però non so se in relazione a tutti gli operai di cui si parla si possa identificare un « capo dello stabilimento ». Questo va bene, per esempio, per i dipendenti del Ministero della difesa, ma non so se altrettanto si possa dire per certi dipendenti dal Genio civile. L'ingegnere capo del Genio civile non si può qualificare « capo dello stabilimento ».

PRESIDENTE. Bisognerebbe trovare una espressione generica, come « capo dell'amministrazione ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. E se si tratta di un fattorino che è al Ministero? Ogni amministrazione, per ogni categoria di suoi dipendenti, deve stabilire chi deve fare

la prima compilazione delle note e chi deve essere il revisore delle stesse.

MOLINAROLI, *Relatore*. Mettiamo « capo del personale »: c'è in qualunque posto.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Credo che questa debba essere materia di regolamento. Escludo comunque, in linea di principio, che possa essere il Ministro, al quale compete di giudicare i ricorsi.

MOLINAROLI, *Relatore*. Rinuncio allo emendamento. Mi basta aver espresso il mio pensiero, che rimarrà a verbale.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. È concorde pensiero della Commissione che si tratta del capo del servizio, e non del capo dell'amministrazione.

PRESIDENTE. L'articolo 9 con l'emendamento Numeroso e con l'aggiunta proposta dal Governo, risulta così formulato:

« Per i salariati di ruolo e non di ruolo, ad eccezione dei « giornalieri », debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica, che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, capacità e rendimento di ciascuno.

« Tali note, da compilare entro il mese di luglio di ogni anno per l'anno finanziario precedente, classificheranno ciascun salariato con una delle seguenti qualifiche: « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » e « cattivo ». Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di settembre.

«Avverso la qualifica attribuita è ammesso ricorso al Ministro competente entro 15 giorni dalla comunicazione della qualifica stessa agli interessati ».

Lo pongo in votazione, avvertendo che resta accantonato l'inciso: « ad eccezione dei giornalieri ».

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI